



LA MEDICINA NEI TRIBUNALI

a cura di
LORENZO CHIEFFI



CACUCCI  EDITORE
BARI



LA MEDICINA NEI TRIBUNALI

a cura di
LORENZO CHIEFFI

CACUCCI  EDITORE
BARI

The logo for CACUCCI EDITORE is a circular emblem containing a stylized monogram of the letters 'C' and 'E' intertwined, set against a background of vertical lines and a laurel wreath.

Il volume raccoglie i risultati di una indagine, coordinata a livello nazionale dal Prof. R. Toniatti, svolta dal gruppo di ricerca della Seconda Università degli Studi di Napoli diretto dal Prof. L. Chieffi, nell'ambito del PRIN 2010-2011 dal titolo «Giurisdizione e pluralismi» (GPi), sito web <http://www.jupls.eu/>. La presentazione è avvenuta nel corso di un Convegno svoltosi a Napoli il 6 febbraio 2015. La pubblicazione è stata resa possibile grazie ai contributi erogati dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e dalla Provincia di Caserta.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2016 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

Prima sessione

LORENZO CHIEFFI
Introduzione. Prospettive di dialogo tra Scienza e Diritto 7

Relazioni

MASSIMO VILLONE
Scientific issues: quando il giudice è costretto a trasformarsi in legislatore 17

CARLO CASONATO
La scienza come parametro interposto di costituzionalità 25

MARIA PIA IADICICCO
*La medicina nella Corte Costituzionale italiana.
Osservazioni sul diritto alla salute tra legislatore, scienza medica e giudice costituzionale* 37

SIMONE PENASA
Giudice “Ercole” o giudice “Sisifo”? Gli effetti del dato scientifico sull’esercizio della funzione giurisdizionale in casi scientificamente connotati 69

LUCIA BUSATTA
Scelte di fine vita in gravidanza. Incontri e scontri tra diritto e medicina 103

MARTA TOMASI
*Il potere legislativo e la giurisdizione di fronte al pluralismo delle domande di salute.
Dal multitrattamento Di Bella al caso Stamina* 133

GIANPIERO COLETTA
Le richieste di accedere gratuitamente a cure innovative e le risposte dell’ordinamento 153

RAFFAELE MANFRELLOTTI
Profili problematici della normazione tecnica 167

Seconda sessione

CARMINE DONISI
Introduzione. Il giudice di fronte al sapere medico 183

Relazioni

DAVIDE SERVETTI
Il giudice peritus peritorum tra valutazione e validazione del sapere scientifico. Appunti per una ricerca 189

GIANFRANCO IADECOLA
Qualche riflessione sulla legge c.d. Balduzzi anche alla luce delle applicazioni giurisprudenziali 247

CLAUDIO BUCCELLI – CLAUDIA CASELLA
Le incomprensioni tra prassi medica e giurisprudenza 259

LUIGI KALB
L'intervento dell'esperto nel procedimento penale: dalle indagini preliminari alla fase esecutiva 275

ELISABETTA PULICE
Autonomia e responsabilità del medico: il ruolo della deontologia nella prospettiva giurisprudenziale 297

ANTONIO ZUCCARO
I giudici specializzati e le corti speciali in materie a elevato contenuto scientifico: profili attinenti al pluralismo giudiziario 311

AUTORI 323

PRIMA SESSIONE

Introduzione.

Prospettive di dialogo tra Scienza e Diritto

Lorenzo Chieffi

SOMMARIO: 1. L'incapacità del diritto di assecondare tempestivamente gli sviluppi delle applicazioni tecnologiche. – 2. L'uso delle conoscenze scientifiche nei Tribunali.

1. Nonostante l'indiscutibile apertura da parte del costituzionalismo contemporaneo alla piena affermazione e promozione¹ delle libertà culturali, comprensive del pensiero scientifico², sempreché funzionali allo sviluppo della persona e dell'ambiente che la circonda, ha fatto sovente da contrappunto l'incapacità dell'interprete del diritto di assecondare, nelle concrete prassi, gli sviluppi applicativi delle nuove conoscenze umane.

Con particolare riguardo alle tecnologie più avanzate introdotte nel campo della biomedicina, del settore agro-alimentare e dell'informatica, da cui dipende la modernizzazione e democratizzazione³ del Paese, l'analisi del materiale giuridico prodotto in Italia è apparsa, in troppi casi, insoddisfacente, per inadeguatezza normativa (nel settore, ad esempio, della procreatica) o imperfezioni interpretative, come dimostrano i casi Di Bella, Stamina, delle profilassi vaccinali, della genetica comportamentale, dell'accertamento delle responsabilità per i danni provocati da eventi sismici (nel caso L'Aquila), solo per citare qualche esempio.

A fronte degli straordinari progressi compiuti dalla scienza giuridica in altri settori d'intervento, grazie ai gradualisti sviluppi degli indirizzi esegetici, continuano a persistere evidenti criticità di approccio in una materia, quella tecnologica, particolarmente liquida e di difficile contenimento in un disposto normativo.

¹ Oltre al riconoscimento della libertà di scienza e del suo insegnamento (art. 33), molteplici sono i richiami contenuti nella Costituzione italiana a favore dello «sviluppo della cultura» e della «ricerca scientifica e tecnica» (art. 9), della «ricerca scientifica e tecnologica» in quanto funzionali per il «sostegno all'innovazione» dei «settori produttivi» (art. 117, 3° co.).

² Che, come ribadito dalla Corte Cost. (sent. n. 9 del 19 febbraio 1965, in *www.giurcost.org*) «gode di una tutela costituzionale rafforzata (art. 33, primo comma) rispetto a quella di cui gode la manifestazione del pensiero in generale, alla quale fa riferimento l'art. 21 della Costituzione».

³ Sugli stimoli realizzati dal progresso scientifico, cui concorrono ricercatori che antepongono naturalmente «la tolleranza verso l'espressione di punti di vista diversi dal proprio e il rispetto per l'oggettività dei dati di fatto» indispensabile per la promozione della democrazia, cfr. G. CORBELLINI, *Scienza, quindi democrazia*, Torino, 2011, p. X. A conferma di questo assunto, l'A. (p. XII) sottolinea come «i Paesi scientificamente e tecnologicamente più produttivi sono in linea generale anche quelli con gli indici più elevati di efficienza e gradimento del sistema democratico e dell'economia di mercato».

Nel comparto della biomedicina, ad esempio, a un soddisfacente assestamento della giurisprudenza sugli sviluppi della relazione terapeutica, e conseguentemente sugli ambiti della responsabilità del medico nei confronti dell'assistito⁴, permangono incertezze interpretative in presenza di sofisticate applicazioni tecnologiche in grado di interferire sulla naturalità e casualità dell'esistenza umana, per favorire l'evento della nascita o prolungare l'esistenza umana, in una dimensione un tempo impensabile.

Numerose sono state le ragioni che hanno reso oltremodo arduo, per il diritto, il compito di maneggiare con appropriatezza il materiale scientifico.

Alla difficoltà di assecondare la naturale dinamicità della conoscenza in continua evoluzione⁵, che potrebbe impedire il consolidamento della giurisprudenza non limitata al singolo caso di specie, occorre aggiungere l'impatto provocato dalla trasfigurazione di tradizionali categorie giuridiche, relative – ad esempio alla definizione di nascita o di morte, alla configurazione della riservatezza genetica⁶, ecc., a causa di innovative applicazioni tecnologiche la cui portata non è sempre comprensibile.

L'imperscrutabilità ed imprevedibilità del fenomeno scientifico è poi ulteriormente aggravata da una progressiva convergenza dei saperi nei diversi campi della biomedicina, delle scienze informatiche, della robotica e delle nanotecnologie che, nel determinare una «concentrazione del potere nelle mani» di chi ha la capacità di comprendere e di controllare l'impiego della tecnica, potrebbe condizionare l'azione della politica e del diritto⁷. La stessa «complessità dei linguaggi», che appartengono alle discipline tecnico-scientifiche, sarebbe la causa di una «condizione di inferiorità cognitiva»⁸ da parte dell'interprete del diritto.

⁴ Si pensi all'ampia giurisprudenza sul consenso informato e sulla conseguente responsabilità del medico che si fosse allontanato, in assenza della ricorrenza di uno stato di necessità o di adempimento di un dovere, da quanto in precedenza concordato con il paziente.

⁵ Per L. VIOLINI, *Sui contrasti tra valutazioni giuridiche e valutazioni scientifiche nella qualificazione della fattispecie normativa: la Corte compone il dissidio ma non innova l'approccio*, in *Giur. Cost.*, 1998, p. 975, «mentre infatti la norma cristallizza la fattispecie per obbedire a dettami imposti dalla certezza del diritto, la scienza non conosce che risultati transitori, continuamente sottoposti a verifiche empiriche di stampo sperimentale, e proprie ai suoi cultori, in ossequio ai dettami della ragione scientifica, certezze "forti" ma mai definitive».

⁶ Che ha determinato la pretesa di conoscere o, in direzione opposta, di ignorare le proprie caratteristiche genetiche, sovente condivise con altri consanguinei, fino al loro definitivo oblio.

⁷ S. RODOTÀ, *Dall'umano al postumano*, relazione svolta in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di Perugia, 23 aprile 2015, reperibile all'indirizzo https://www.unipg.it/files/pagine/968/Stefano_Rodota.pdf.

⁸ G. FIANDACA, *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale*, in rivista on line *Diritto & Questioni pubbliche*, n. 5/2005.

Alle motivazioni che precedono, collegate alla peculiarità delle tecnologie, dovranno aggiungersi antichi pregiudizi verso la scienza, per effetto di vischiosità storiche risalenti all'idealismo crociano⁹ che avevano addirittura indotto il filosofo abruzzese a considerare la geometria materia di «ingegni minuti», la matematica incapace di esprimere «verità storica», le scienze naturali «edifici di pseudoconcetti».

La *biologizzazione* del diritto¹⁰ e conseguente politicizzazione e giuridicizzazione della medicina, effetto dell'inaccettabile affermazione di teorie utilitariste e scientiste sviluppate nella prima parte del secolo scorso, hanno ulteriormente aggravato questa diffidenza.

L'introduzione da parte del costituzionalismo post-bellico di insuperabili limiti alle applicazioni della scienza, tendenti ad assicurare il *rispetto della persona umana* (art. 32, 2° comma, Cost. italiana) o della sua *dignità* (art. 1 Cost. di Bonn), rappresentò pertanto, in risposta alla potenzialità possedute dalla tecnica, un insuperabile baluardo assiologico contro il ripetersi delle atrocità compiute da una medicina asservita al potere dittatoriale.

La stessa finalizzazione della politica estera dello Stato alla promozione della pace e della giustizia tra le Nazioni (art. 11 Cost. italiana) avrebbe costituito un vigoroso limite all'impiego delle tecnologie belliche, di straordinaria forza distruttiva, come testimoniavano le tragedie di Hiroshima e Nagasaki, che fossero poste al servizio di pretese egemoniche e di conquista da parte del potere politico.

La funzionalizzazione della scienza al perseguimento dei valori collocati alla base del nuovo edificio costituzionale avrebbe quindi rappresentato, nell'intenzione dei Padri della nostra Repubblica, un vincolo per qualunque decisione assunta dagli organi di governo, così da porla al riparo da possibili degenerazioni tecnocratiche.

A queste ragioni più risalenti nel tempo, occorre aggiungere, nel nostro Paese, un generale disinteresse della politica per la promozione della ricerca scientifica¹¹,

⁹ Nel richiamare un'espressione utilizzata da Giambattista Vico, era opinione di B. CROCE, *Logica come scienza del concetto puro*, 3° ed., Bari, 1981, p. 212, che «l'anelito verso la verità non è delle scienze naturali, ma della filosofia, che vive in tutti gli uomini, e di necessità anche nell'uomo naturalista».

¹⁰ In considerazione degli ampi poteri attribuiti ai medici che, in taluni casi, nei procedimenti di «selezione degli individui da sottoporre a sterilizzazione», affiancarono i giudici nelle «commissioni giudicatrici, così come» nelle Corti d'Appello del terzo Reich (R. ESPOSITO, *Bios. Biopolitica e filosofia*, Torino, 2004, p. 149).

¹¹ Lo scarso investimento del nostro Paese per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico (1,2% del PIL, certamente non confrontabile con le risorse riservate da altri Paesi: 3% del PIL, per USA e Germania; 3,5% per Giappone) rappresenterebbe la principale «causa del nostro declino economico» (P. GRECO, *Un programma di governo per la scienza*, in *MicroMega*, 5/2015, p. 77, p. 80).

con grave danno per la sua diffusione e reputazione all'interno del corpo sociale, di cui ne sono testimonianza gli scarsi finanziamenti ad essa dedicati dal Governo centrale e l'asfittico spazio alla stessa destinato nei programmi elettorali dei partiti e nelle dichiarazioni programmatiche degli esecutivi succedutisi nel tempo¹², che ha condotto taluni, seppure provocatoriamente, ad auspicare la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera delle competenze¹³.

Una irragionevole sottovalutazione delle problematiche scientifiche, per l'ineguale sforzo di assicurare, nelle opportune sedi e con l'ausilio degli esperti, un loro accorto approfondimento, è stata pure accompagnata dall'impiego strumentale di questa materia, soprattutto se eticamente sensibile¹⁴, a fini di lotta politica interna, di contrapposizione tra formazioni partitiche concorrenti, con l'ulteriore aggravante rappresentata, per Massimo Villone, da una incipiente «spinta verso il bipolarismo coattivo»¹⁵ e da una persistente crisi dei tradizionali strumenti di democrazia rappresentativa.

L'inerzia mostrata dal legislatore, incapace di dare tempestiva risposta alle numerose sollecitazioni provenienti dalla comunità, non solo scientifica, per una radicalizzazione delle posizioni che si fronteggiano il campo, ha, con sempre maggiore intensità indotto i giudici, in presenza del divieto di *non liquet*¹⁶, ad in-

¹² L'inadeguata considerazione mostrata dalla politica per le questioni scientifiche rappresenterebbe ulteriore conferma di una progressiva deriva del «moderatismo» verso un «conformismo» incapace di cogliere il «nuovo» (M. VILLONE, *Diritti fondamentali. Il Governo sta a guardare*, 10 aprile 2014, in www.costituzionalismo.it).

¹³ Cfr. Proposta di E. CATTANEO, «Aprire il Senato agli scienziati», in *L'Unità* del 19 aprile 2014.

¹⁴ Una presunta «non negoziabilità» di taluni valori, di cui si sono fatti portatori, in modo trasversale, esponenti politici di entrambi gli schieramenti (della maggioranza e dell'opposizione), ha impedito l'approfondimento di nuovi ambiti di garanzia dei diritti individuali, con l'effetto di consumare «un ritardo culturale, un allontanarsi da ciò che in altri Paesi veniva sempre più tranquillamente acquisito» (S. RODOTÀ, *Il diritto e il compromesso*, in *La Repubblica* del 28 marzo 2015).

¹⁵ Che, nel sacrificare le «ali», ha inesorabilmente prodotto «politiche – e leggi-conservatrici» (M. VILLONE, *Diritti fondamentali. Il Governo sta a guardare, cit.*). Da qui la preoccupazione di questo A. per la «tendenza a una ulteriore torsione maggioritaria [...]». L'evoluzione fisiologica dei diritti e delle libertà borghesi rischia di essere nel nostro Paese bollata come espressione di estremismo sociale e politico, di essere espulsa dalle sedi – in principio appropriate- della rappresentanza».

¹⁶ Di fronte al vincolo, imposto al giudice, di risolvere il caso di specie, assolutamente inammissibile (ord. n. 334 dell'8 ottobre 2008) sarebbe stata la pretesa, pure avanzata dalle Camere alla Corte Costituzionale (attraverso l'avvio di un conflitto di attribuzioni, in occasione del caso Englaro), di impedire, in assenza di una previsione legislativa, l'intervento del primo, per presunta invasione delle competenze spettanti alle Assemblee rappresentative.

tervenire per risolvere questioni ad essi sottoposte, divenendo di fatto legislatori *interstiziali* del caso concreto.

In numerose occasioni di difficile e scomoda risoluzione, questo assordante silenzio del legislatore è apparso pure esprimere una «consapevole» volontà «di affidare» proprio alla «magistratura lo scioglimento di nodi problematici che, per problemi di consenso e di equilibrio di maggioranza, non si voleva dipanare in sede parlamentare»¹⁷.

L'abbandono da parte dell'organo legislativo di delicati ambiti di competenza, pure se coperti da riserva di legge per interferire con la materia dei diritti fondamentali, ha inesorabilmente condotto ad una dilatazione dell'intervento giurisprudenziale. Nel riempire gli spazi lasciati vuoti dalla legge, la presenza del giudice è, per così dire, dilagata, per non essere più limitata allo svolgimento di un *controllo*, coerente al suo ruolo, ma estesa a compiti di «mediazione» e di «*regolazione* del conflitto sociale»¹⁸ oltre che di «riconoscimento» di nuovi margini di tutela per l'individuo¹⁹.

In siffatte circostanze, l'opportunità di ricorrere all'«apprezzamento da parte del giudice della situazione concreta», è apparsa alla stessa Corte Costituzionale imprescindibile per costituire l'unico rimedio per consentire il «bilanciamento di diverse esigenze costituzionali»²⁰.

Attraverso l'esercizio della discrezionalità interpretativa, si deve allora soprattutto al giudice comune questa attiva opera di adattamento dei principi costituzionali, in grado, in taluni casi, anche di stimolare il successivo intervento del legislatore ordinario²¹.

L'analisi della giurisprudenza ordinaria, entro i limiti consentiti dall'interpretazione costituzionalmente orientata, appare emblematica di una evoluzione della scienza costituzionale verso nuovi orizzonti esegetici che tendono a riprodurre dinamiche tipiche dei sistemi di *common law* oggi particolarmente care alle più avanzate espressioni delle teorie *neocostituzionalistiche*²².

¹⁷ M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, 3 luglio 2012, in *Rivista AIC*, n. 3/2012.

¹⁸ I. RUGGIU, *Il giudice antropologo*, Milano, 2012, p. 25.

¹⁹ L. VIOLANTE, *Magistrati*, Torino, 2009, p. 49.

²⁰ Corte Cost. sent. n. 253 del 18 luglio 2003, in *www.giurcost.org*.

²¹ L'inadeguatezza della scelta effettuata dal legislatore, incapace di assicurare un più solido ancoraggio democratico al processo di implementazione e adattamento della Costituzione, viene ad aumentare «l'imprevedibilità di statuizioni che, fatalmente connesse al caso singolo, lo risolvono in assenza della preventiva definizione di tutti i paradigmi decisionali» (M. LUCIANI, *Garanzia ed efficienza della tutela giurisdizionale*, 10 ottobre 2014, in *Riv. AIC* 4/2014, p. 27).

²² La teoria del *neocostituzionalismo* conduce ad una revisione dei canoni tipici del costituzionalismo classico che vedono nella «partecipazione al potere politico» una «garanzia

Nonostante il ruolo certamente significativo svolto dalla Corte Costituzionale, su impulso dei giudici *a quibus*, che ha condotto al progressivo smantellamento delle parti più chiaramente discriminatorie della nostra legislazione²³, motivo di insopportabili *sgrammaticature* costituzionali²⁴ per una loro manifesta irragionevolezza, non meno rilevante, per la conformazione della Costituzione vivente, è stata pertanto l'azione svolta, in numerosi settori delle applicazioni scientifiche, dal giudice comune, grazie ad una variegata e, talvolta, scomposta giurisprudenza cautelare e di merito.

La necessità di risolvere le questioni relative al singolo caso di specie, con l'ausilio di quanti saranno chiamati a fornire nel corso del processo la necessaria conoscenza tecnica, conferisce a questa giurisprudenza ordinaria un ruolo di particolare importanza nella definizione degli spazi di autonomia e di garanzia delle libertà riconosciute al singolo, che solo occasionalmente potrebbe giungere al vaglio della Consulta. La presenza di una precipua dinamicità della materia scientifica, suscettibile di repentini cambiamenti, induce quindi a conferire rilievo alle capacità di adattamento dell'interpretazione giurisprudenziale, che si caratterizza per una duttilità e tempestività di reazione.

L'approfondimento di questa giurisprudenza, accanto a quella di rilievo costituzionale, adottata in settori scientifici e tecnologici innovativi, potrà agevolare la verifica delle ragioni di tipo tecnico oltre che culturale che hanno reso oltremodo complessa la elaborazione della motivazione e dello stesso giudicato, ad ulteriore conferma delle persistenti difficoltà di dialogo tra Scienza e Diritto.

2. L'esigenza di consentire un'ulteriore occasione di discussione intorno all'antica, e mai risolta, antinomia tra questi due comparti del sapere umano ha rappresentato il motivo principale dell'organizzazione della giornata di studi dedicata al tema della *Medicina nei Tribunali* nel corso della quale sono stati presentati i risultati di una indagine, svolta nell'ambito del PRIN 2010-2011 (coordinata a livello nazionale dal Prof. R. Toniatti) dal titolo *Giurisdizione e*

dell'esercizio dei diritti». Secondo questo indirizzo (L. Violante, *Il dovere di avere doveri*, Torino, 2014, p. 10), «la garanzia dei diritti non sta nell'unità politica e nella partecipazione alle istituzioni rappresentative; sta nelle giurisdizioni e nella loro assoluta indipendenza dal potere politico. La partitocrazia prende il posto della rappresentanza democratica»; così che i «giudici vengono indotti a rivestire un ruolo nuovo di *creatori* dei diritti, non di semplici garanti» (p. 77). Questo protagonismo assunto dai giudici conduce altra dottrina (R. CONTI, *Il giudice e il biodiritto*, Roma, 2014, p. 54) ad evocare, «anche per la giurisprudenza, il concetto di *fonte del diritto*, senza che questo voglia rappresentare usurpazione del potere ma, ancora una volta, mera osservazione dell'attuale contesto storico-politico delle società moderne, capace di superare progressivamente le differenze fra sistemi di *common law* e di *civil law*».

²³ S. RODOTÀ, *Il diritto e il compromesso*, cit.

²⁴ S. RODOTÀ, *L'agenda dei cittadini*, in *La Repubblica* del 25 febbraio 2013.

pluralismi (GPi), realizzata dal gruppo di ricerca della Seconda Università degli Studi di Napoli in collaborazione con alcuni studiosi dell'Università di Trento.

La naturale distanza che separa, per tutte le ragioni che precedono, i tempi e i modi di elaborazione del pensiero scientifico, soggetto ad una continua e rapida evoluzione, rispetto a quello giuridico, incline a tempi di produzione certamente più dilatati, ha indotto a rinvenire un proficuo momento di riflessione, proprio grazie ad un confronto tra esperti di diversa provenienza accademica.

L'inevitabile difficoltà per la norma giuridica, per sua natura generale ed astratta, di afferrare le peculiarità delle questioni scientifiche trattate, per essere legate alla specificità fisiologica del corpo umano, induce ad affinare le tecniche di interpretazione così da porre rimedio alle frequenti inadeguatezze legislative.

Ad una ambiguità del prodotto legislativo in numerosi comparti delle applicazioni scientifiche ha invero fatto da contrappunto un'accentuazione dell'intervento giudiziario di tipo surrogatorio e, nei casi di palese contraddittorietà con il disposto costituzionale, di tipo derogatorio al sistema normativo vigente, pure all'esito di una interpretazione che si vorrebbe (non sempre a ragione) *conforme* alla Costituzione o, come altri preferiscono, costituzionalmente *orientata*.

Tale protagonismo dell'interpretazione giurisprudenziale ha quindi condotto il baricentro dell'attenzione, da parte dei diversi interventi effettuati nel corso di questo Convegno, in direzione dell'analisi delle tecniche processuali impiegate per consentire l'interpretazione delle questioni scientifiche.

Pur scontando gli effetti di una tradizionale «mancanza di cultura scientifica»²⁵ da parte di chi è chiamato ad assumere una decisione per risolvere il caso di specie, molteplici sono le pronunce, prese in esame dalle relazioni contenute nel presente volume, che hanno destato perplessità per le argomentazioni e conclusioni sviluppate, assai distanti dalle più diffuse acquisizioni assunte dalla letteratura specialistica. Una scarsa considerazione o diversa valutazione delle leggi di copertura, anche condizionata da una differente sensibilità etica e culturale dell'interprete, ha condotto a decisioni non sempre omogenee e, in taluni casi, assai distanti tra loro.

Senza affatto tralasciare le logiche interpretative impiegate dalla giurisprudenza costituzionale per individuare i margini di discrezionalità del legislatore, in quanto coerenti con i canoni della *ragionevolezza scientifica*, gli interventi che seguono si sono allora prevalentemente rivolti all'analisi delle modalità di elaborazione del giudicato da parte del giudice comune ai fini dell'accertamento, nella veste di *peritus peritorum*, del nesso di causalità tra fatto ed evento, in ossequio ai tradizionali canoni dell'affidabilità e falsificabilità della prova.

²⁵ Cass. pen., sez. IV, 17 settembre 2010 (dep. 13 dicembre 2010), n. 43786, in <http://www.sicurlav.it>.

Le numerose suggestioni che certamente emergono all'interno di tutti i saggi, anche a merito degli approfondimenti consentiti dalla autorevolezza dei relatori, potranno certamente rappresentare un utile materiale di riflessione per quanti intendessero avviare, per l'avvenire, ulteriori analisi di tematiche poste al crocevia di distinti modi di interpretare la scienza e le sue conquiste.

Autori

CLAUDIO BUCCELLI, *Professore ordinario di Medicina Legale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II e Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica*

LUCIA BUSATTA, *Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale comparato presso l'Università degli Studi di Trento*

CLAUDIA CASELLA, *Assegnista di ricerca in Bioetica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*

CARLO CASONATO, *Professore ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Trento*

LORENZO CHIEFFI, *Professore ordinario di Diritto pubblico generale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli*

GIANPIERO COLETTA, *Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Seconda Università degli Studi di Napoli*

CARMINE DONISI, *Professore emerito di Diritto civile presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*

GIANFRANCO IADECOLA, *Avvocato, già Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione*

MARIA PIA IADICICCO, *Ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico presso la Seconda Università degli Studi di Napoli*

LUIGI KALB, *Professore ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Salerno*

RAFFAELE MANFRELOTTO, *Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*

SIMONE PENASA, *Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale comparato presso l'Università degli Studi di Trento*

ELISABETTA PULICE *Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale comparato presso l'Università degli Studi di Trento*

DAVIDE SERVETTI, *Dottore di ricerca e assegnista in Diritto costituzionale presso l'Università del Piemonte Orientale*

MARTA TOMASI, *Dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei presso l'Università degli Studi di Trento*

MASSIMO VILLONE, *Professore emerito di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*

ANTONIO ZUCCARO, *Dottore di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei presso l'Università degli Studi di Trento*

Molteplici sono le ragioni che hanno ostacolato il tempestivo intervento del legislatore statale per la regolamentazione delle più innovative applicazioni della scienza medica.

Ad una difficoltà di assecondare la dinamicità della conoscenza in continua evoluzione, occorre aggiungere l'impatto provocato dalla alterazione di tradizionali categorie giuridiche, soprattutto se in grado di interferire con tematiche eticamente sensibili che riguardano, ad esempio, la definizione di nascita o di morte della persona.

Accanto a persistenti vuoti normativi, che hanno impedito una soddisfacente disciplina degli stati terminali dell'esistenza umana, ha invero fatto da contrappunto, in direzione contraria, l'eccessiva pervasività della legislazione in materia di procreazione assistita.

L'inadeguatezza del prodotto normativo fino ad oggi elaborato ha inesorabilmente provocato un accentuato attivismo dei giudici di ogni ordine e grado chiamati a rispondere alle legittime aspettative provenienti dal corpo sociale. Anche se, in taluni casi, proprio il ricorso ad una interpretazione costituzionalmente orientata ha condotto a soluzioni non sempre condivisibili.

Non minori perplessità hanno pure destato quelle pronunce che hanno giustificato, per ragioni compassionevoli e pietose, la deroga alla disciplina vigente per avviare l'erogazione o la stessa sperimentazione di rimedi terapeutici, poi rivelatesi del tutto inconsistenti.

Accanto all'analisi della giurisprudenza costituzionale sugli ambiti della discrezionalità legislativa, coerentemente al canone della *ragionevolezza scientifica*, i contributi contenuti nel volume si sono allora prevalentemente dedicati all'approfondimento delle modalità di elaborazione del giudicato da parte del giudice ordinario ai fini dell'accertamento, nella veste di *peritus peritorum*, del nesso di causalità tra fatto ed evento.

ISBN 978-88-6611-531-1



9 788866 115311

€ 33,00